



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

Ufficio III - Istruzione non statale

📍 Piazza delle Regioni - 85100 Potenza - ☎ 0971.449911 - 📠 0971.445103

✉ direzione-basilicata@istruzione.it 🌐 <http://www.basilicata.istruzione.it>

Prot. n.1442 AOODRBA Reg. Uff. Usc.

Potenza, 12 marzo 2014

Ai Gestori/Legali rappresentanti
delle scuole paritarie e non paritarie
della Regione Basilicata

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali
U.S.R. Basilicata LORO SEDI

Al sito WEB U.S.R. Basilicata

OGGETTO: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2014/2015.

Con la presente nota si impartiscono disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

a) Aventi diritto alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal gestore persona fisica o dal legale rappresentante, in caso di Ente Pubblico o Privato. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto b).

Il riconoscimento dello stato giuridico paritario può essere richiesto soltanto per le scuole che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentano i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.1 della Legge 10 marzo 2000, n.62.

La richiesta può essere presentata:

- per scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- per attività di insegnamento private, già funzionanti, rispondenti ai requisiti richiesti;
- per scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall'anno scolastico 2014/2015 con la classe prima, in previsione dell'organica costituzione del corso completo.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

Ufficio III - Istruzione non statale

📍 Piazza delle Regioni - 85100 Potenza - ☎ 0971.449911 - 📠 0971.445103

✉ direzione-basilicata@istruzione.it 🌐 <http://www.basilicata.istruzione.it>

La parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi a iniziare dalla prima classe (Legge n.62/2000 art.1 comma 4 lettera f).

b) Soggetto gestore (art.353 del Testo Unico)

Il gestore persona fisica o il legale rappresentante di Ente Pubblico o Privato, deve documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art.353 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (richiamato all'art.1, punto 3 del D.M. n.267/2007) e, precisamente:

1. essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. aver compiuto il trentesimo anno di età;
3. essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

c) Termini di presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

Le istanze di riconoscimento della parità scolastica dovranno essere indirizzate a quest'Ufficio e, per conoscenza, all'Ufficio scolastico provinciale competente per territorio in cui ha sede la scuola per cui si chiede il riconoscimento.

Dovranno essere inviate tramite raccomandata ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale) o consegnate a mano entro il termine perentorio del **31 marzo 2014**. Non potranno essere accolte domande inviate oltre tale termine.

d) Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

Per facilitare la compilazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica si allega alla presente un fac simile di domanda.

La richiesta dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente leggibile, del gestore se persona fisica o del legale rappresentante dell'Ente Pubblico e Privato, accompagnata dal timbro dell'Ente stesso chiaramente leggibile.

Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al successivo punto e).

I gestori/legali rappresentanti di scuole di nuova istituzione potranno riservarsi di presentare entro il termine perentorio del **30 settembre 2014** i documenti contrassegnati da asterisco (*) nell'elenco di cui alla successiva lettera e). Tutta la restante documentazione, senza eccezioni, dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza. Le istanze corredate di documentazione incompleta non potranno essere accolte.

e) Documenti da allegare all'istanza di riconoscimento della parità.

Le istanze di riconoscimento della parità dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

Ufficio III - Istruzione non statale

📍 Piazza delle Regioni - 85100 Potenza - ☎ 0971.449911 - 📠 0971.445103

✉ direzione-basilicata@istruzione.it 🌐 <http://www.basilicata.istruzione.it>

1. la domanda presentata da Ente Ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente Locale o Regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
2. se il gestore è persona fisica: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di essere o non essere pubblico dipendente e, in caso positivo, dichiarare di quale ente; curriculum personale; copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
3. se il gestore è una Società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto e visura camerale di data non anteriore a 3 mesi;
4. se il gestore è un Ente religioso: certificato attestante l'esistenza dell'Ente o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale esistenza e dichiarare presso quale pubblica amministrazione esso può essere rinvenuto;
5. tutti gli Enti Gestori, Pubblici e Privati, dovranno produrre copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante attestante l'appartenenza o meno al novero dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art.4 del D.M. 46 del 30 gennaio 2013;
7. il legale rappresentante dell'Ente gestore dovrà attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di essere o non essere pubblico dipendente e, in caso positivo, dichiarare di quale ente; curriculum personale: copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
8. fotocopia del documento di identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia legale rappresentante di Ente Pubblico o Privato;
9. se il gestore persona fisica o il legale rappresentante di Ente Pubblico o Privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la delega dovrà essere allegata alla richiesta firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del delegante che del delegato;
10. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante in ordine all'assenza – tra le finalità e le attività dell'Ente – di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
11. copia del progetto educativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che ne dichiarerà la conformità ai principi costituzionali;
12. le linee essenziali del piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti; calendario scolastico, quadro orario settimanale e annuale delle discipline;
13. il numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti a ciascuna classe o sezione con data e luogo di nascita e scolarità precedente (dalla seconda classe della scuola primaria in poi) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che gli allievi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

Ufficio III - Istruzione non statale

📍 Piazza delle Regioni - 85100 Potenza - ☎ 0971.449911 - 📠 0971.445103

✉ direzione-basilicata@istruzione.it 🌐 <http://www.basilicata.istruzione.it>

14. indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
15. relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.). Tali relazioni dovranno inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
16. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori, e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
17. (*) elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art.1 comma 5 della Legge 62/2000; dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che attesti l'idoneità dei docenti allo svolgimento delle funzioni educative, didattiche e di insegnamento;
18. (*) nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che ne attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalla funzione svolta; deposito della firma in originale del coordinatore didattico e fotocopia del documento di identità. Il coordinatore didattico dovrà possedere titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
19. (*) indicazione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che ne attesti l'idoneità in ordine allo svolgimento delle funzioni richieste e al mantenimento delle necessarie condizioni di qualità del servizio scolastico;
20. (*) dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o legale rappresentante che attesti la costituzione e dichiari la composizione degli Organi Collegiali; in caso di scuola secondaria di II grado dovrà essere garantita la stesura dello Statuto delle Studentesse e degli



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Basilicata

Ufficio III - Istruzione non statale

📍 Piazza delle Regioni - 85100 Potenza - ☎ 0971.449911 - 📠 0971.445103

✉ direzione-basilicata@istruzione.it 🌐 <http://www.basilicata.istruzione.it>

Studenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni; dovrà inoltre essere attestata la strutturazione e l'approvazione del POF da parte degli Organi Collegiali competenti;

21. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che attesti la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili) senza discriminazione alcuna, a condizione che accetti il Progetto Educativo della scuola e che sia in possesso dei requisiti di età e di precedente scolarizzazione previsti dalle norme vigenti.
22. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che impegni la scuola ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento e integrazione degli alunni con handicap o svantaggio;
23. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi;
24. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante che attesti la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e documenti le modalità attraverso cui viene garantita la pubblicità.

In caso di documentazione non completa o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini prentori fissati, la richiesta di riconoscimento della parità scolastica non sarà accolta.

Non saranno accolte le richieste presentate per scuole che –dalla documentazione inviata o a seguito delle verifiche e dei controlli- non risultino rispondenti alle disposizioni normative vigenti.

Per il Dirigente
Teresa PASCIOCCO
Il Funzionario Vicario
Filomena DI BARI

Allegato:

Fac simile istanza riconoscimento parità scolastica